

## Il pagamento dell'Imu spetta al trustee e non al proprietario

Il pagamento dell'Imu spetta al trustee e non al proprietario degli immobili. Ciò perché è un tributo di natura patrimoniale. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 16550 del 20 giugno 2019, ha respinto il ricorso del titolare di un trust traslativo. La sezione tributaria ha quindi confermato il verdetto con il quale la Ctr di Venezia ha imputato l'Imu al trustee e non al proprietario dell'immobile. Infatti, hanno scritto gli Ermellini con una dettagliata motivazione, può dirsi che l'Ici (oggi Imu), è un tributo di natura patrimoniale, che considera come base imponibile il valore del bene immobile, a prescindere, in linea generale, da qualsiasi condizione personale del titolare del diritto e dall'uso che si faccia del bene. Di conseguenza individuare il soggetto passivo nel trustee, al quale sia stato trasferito il bene dal disponente, e che pertanto riveste la qualità di proprietario, ai sensi dell'art. 3 del dlgs 504/1992, non

viola di per sé il principio della segregazione patrimoniale, non componendo aggressione dei beni in trust da parte dei creditori personali dei trustee e gravando l'imposta sullo specifico bene di cui il trustee ha il possesso ed alla cui amministrazione e gestione egli è tenuto, il che comporta anche dovere di assolvere agli oneri gravanti sulla proprietà. Il regime delle spese di gestione, delle anticipazioni, dei rendiconti e degli (eventuali) rimborsi è poi regolato in conformità al titolo e alla legge applicabile, dati che in ricorso non sono stati esplicitati. In sostanza, spiegano gli Ermellini, nel caso dell'Imu, il legislatore non è intervenuto per attribuire al trust una soggettività tributaria, non essendovi alcuna ragione giustificatrice di ricorrere a una simile fictio. Il presupposto impositivo dell'Ici, infatti, come dispone l'art.1 del dlgs 504/1992, è il possesso di beni immobili nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, e il soggetto passivo è individuato ai sensi dell'art. 3, nel proprietario o titolare di altro diritto reale, e ciò consente di esercitare la potestà impositiva senza margini di incertezze, anche se i beni sono stati trasferiti ad un trustee.

*Debora Alberici*

— © Riproduzione riservata — ■



La Cassazione

